

numero			Bellinzona
1446	fr	1	26 marzo 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo Federale
3003 Berna

Procedura di consultazione sulla modifica del Codice civile svizzero (protezione del figlio)

Signora Consigliera Federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta per esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti:

Condividiamo le modifiche proposte, le quali hanno lo scopo di migliorare la protezione dei minori, garantendo che l'autorità di protezione possa adottare tempestivamente i provvedimenti necessari.

La legislazione del Canton Ticino prevede già attualmente un obbligo di segnalazione più esteso rispetto all'attuale art. 443 cpv. 2 del Codice Civile. In effetti, secondo l'articolo 5 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA), ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione le situazioni che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione. Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

L'introduzione degli articoli 314c e 314d nel Codice civile permetterà l'applicazione di regole uniformi in tutti i Cantoni relativamente all'avviso, contribuendo a rafforzare la protezione dei minori.

L'estensione dell'obbligo di avvisare l'autorità di protezione dei minori anche agli specialisti che hanno un rapporto particolare con i minori essendo, nell'esercizio della loro attività, regolarmente in contatto con loro, permetterà di intensificare l'intervento preventivo e la segnalazione precoce di situazioni di pregiudizio o di esposizione a pericolo di minori.

Riteniamo inoltre importante il riferimento, nel rapporto esplicativo, alle varie categorie di maltrattamento: maltrattamento fisico, abuso sessuale, maltrattamento psichico e negligenza (cfr. pag. 8 del rapporto esplicativo) e, in particolare, l'inserimento di quest'ultima tra i maltrattamenti.

Siccome il maltrattamento mette in pericolo il bene del minore suggeriamo di esplicitare nel limite del possibile in un testo legislativo (eventualmente in un'ordinanza) il concetto di negligenza che fa scattare l'obbligo di segnalazione all'autorità di protezione. Il fatto di lasciare questo concetto solo nel messaggio del Consiglio federale che accompagnerà la modifica potrebbe dare adito a problemi in fase applicativa.

Considerato che gli specialisti tenuti al segreto professionale tutelato dal Codice penale sono esentati dall'obbligo della segnalazione ma è data loro facoltà di segnalazione, riteniamo utile definire un elenco esaustivo delle categorie professionali coinvolte, esplicitando inoltre che, nel caso in cui esercitino un'attività ufficiale, l'obbligo sussiste anche per loro.

La proposta di modifica prevede che la persona che avvisa l'autorità deve poterlo fare anche anonimamente. Ciò comporta che l'autorità di protezione dei minori è tenuta a verificare ogni segnalazione e, se non risulta manifestamente infondata, a procedere ad accertamenti, diretti o facendo capo ai servizi sociali e ai periti preposti. Ne consegue un inevitabile aumento quantitativo dell'attività professionale di queste autorità e servizi.

Prendiamo infine atto che l'avamprogetto intende unificare la normativa sull'avviso anche per i casi di adulti bisognosi di aiuto, che i Cantoni non avranno più la competenza di prevedere ulteriori obblighi di avviso e che questa normativa prevarrà sulle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Voglia gradire, Signora Consigliera Federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Pubblicazione in internet
- Invio interno:
 - Dipartimento della sanità e della socialità (simona.vabanesi@ti.ch)
 - Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
 - Camera di protezione (monica.tamagni@ti.ch)
 - Deputazione ticinese alle Camere federali (de.bernardi.jörg@ti.ch)
- Inviare la risposta anche per e-mail judith.wyder@bj.admin.ch, doc. in versione word